

# **STATUTO dell'Associazione Montessori di Porto San Giorgio**

## **ARTICOLO 1**

### *Costituzione e sede*

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione Montessori Porto San Giorgio, con sede in Porto San Giorgio (FM), alla Via Cavour, 19.

La sede sociale potrà essere variata con delibera dell'Assemblea dei soci. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

La variazione della sede legale all'interno dello stesso comune non necessita della variazione statutaria.

Essa è retta da presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

## **ARTICOLO 2**

### *Carattere dell'associazione*

L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale, è apolitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

## **ARTICOLO 3**

### *Durata dell'associazione*

La durata dell'associazione è illimitata.

## **ARTICOLO 4**

### *Scopi e attività dell'associazione*

L'associazione promuove e diffonde i principi ideali, scientifici e metodologici montessoriani in vista della completa formazione umana nel rispetto dell'autonomia, libertà e responsabilità individuali del bambino e dell'adulto.

Cura, pertanto, ogni iniziativa idonea alla conoscenza approfondita e capillare del pensiero e dell'opera di Maria Montessori.

L'associazione riconosce e fa proprie le finalità statutarie dell'OPERA NAZIONALE MONTESSORI, quale Ente depositario del patrimonio ideale e scientifico di Maria Montessori e da ella assegnatole avendola istituita nel 1924 e rifondata nel 1947.

Pertanto l'associazione con il presente statuto si impegna a richiedere lo status di SEZIONE AFFILIATA all'Opera Nazionale Montessori e ad esercitare i diritti e i doveri contemplati nel suo statuto approvato il 13 luglio dal Ministro della P.I.

L'associazione, ottenuto il riconoscimento di SEZIONE AFFILIATA, si impegna a perseguire e realizzare il seguente programma statutario:

a) Diffusione e conoscenza del pensiero e dell'opera di Maria Montessori:

- organizzazione di convegni, corsi, stages e seminari riservati ad educatori, genitori, studenti e responsabili delle politiche educative e scolastiche;
- presentazione di testi e pubblicazioni particolarmente significativi e importanti per favorire la conoscenza del pensiero e dell'opera di Maria Montessori;
- produzione e/o utilizzazione di materiale a stampa o audio-visivo idoneo alla comunicazione di esperienze educative e scolastiche comprese quelle realizzate nel territorio;
- realizzazione di documenti informativi destinati a soci ordinari e aderenti, ai genitori e agli educatori presenti nelle istituzioni educative montessoriane e non;
- istituisce e/o gestisce scuole e comunità infantili nelle quali si applicano il metodo e i principi educativi di Maria Montessori.

b) Formazione professionale e culturale:

- cura e gestisce l'effettuazione di corsi di differenziazione e qualificazione per conto dell'Opera Nazionale Montessori attraverso deleghe e convenzioni;
- cura e gestisce l'effettuazione di corsi, seminari, convegni ecc. ai fini della riqualificazione e dell'aggiornamento, rilasciando attestati, certificazioni e crediti previa l'autorizzazione dell'Opera Nazionale Montessori, titolare dell'apposito accreditamento della formazione rilasciatole dal Ministero della P.I.;
- promuove e realizza iniziative di studio, aggiornamento, ricerca e informazione nei diversi ambiti delle scienze sociali e dell'educazione a favore di insegnanti, educatori, dirigenti, amministratori;
- promuove ed attua progetti finalizzati alla formazione degli adulti in quanto genitori e cittadini interessati ai problemi della realtà educativa culturale e sociale;
- cura e assiste progetti di istituzione di scuole Montessori, iniziative di aggiornamento e perfezionamento di educatori e insegnanti montessoriani in ordine al dettato della Convenzione nazionale tra il Ministero della P.I. e l'Opera Nazionale Montessori, attività di consulenza e assistenza presso le Istituzioni educative che attuano il metodo Montessori o a favore di Enti, associazioni e scuole che lo richiedano;
- coordina ricerche, indagini e inchieste relative a particolari problemi o bisogni presenti nella realtà educativa e scolastica del territorio.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione e/o in comodato beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

La SEZIONE AFFILIATA all'Opera Nazionale Montessori, in virtù della propria autonomia programmatica ed organizzativa, ricerca e promuove collaborazioni ed intese con Enti, Associazioni, Centri di Ricerca, Università, Istituzioni scolastiche e singoli esperti ai fini della realizzazione delle attività di cui all'art. 4. Di volta in volta può deliberare convenzioni con Enti ed Organismi per l'attuazione di progetti ad essa affidati, ma sempre in conformità dei fini statutari propri e dell'Opera Nazionale Montessori.

La SEZIONE AFFILIATA può istituire e gestire direttamente istituzioni educative o particolari forme di presenza e assistenza educativa e scolastica attraverso apposite convenzioni o deleghe con Enti pubblici e privati.

## **ARTICOLO 5**

### *Requisiti dei soci*

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

## **ARTICOLO 6**

### *Ammissione e diritti dei soci*

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e i soci, la cui domanda di iscrizione venga accolta dal Consiglio Direttivo dell'associazione, si impegnano a versare la prima quota contributiva ordinaria annuale (quota associativa) entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione, pena la decadenza.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Il recesso del socio è ammesso in ogni tempo con preavviso di quindici giorni e previa regolarizzazione delle quote sociali eventualmente in sospeso.

Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio direttivo in misura differenziata tra i soci ordinari e quelli aderenti. In assenza di relativa decisione si intendono confermate le quote dell'anno precedente.

## **ARTICOLO 7**

### *Categorie dei soci*

Nel presente articolo sono stabilite le procedure che disciplinano l'appartenenza alla Associazione - Sezione Affiliata.

Sono soci della Sezione Affiliata i soci fondatori dell'Associazione, i soci ordinari e i soci aderenti.

I soci fondatori e i soci ordinari sono le persone fisiche le quali, con apposite dichiarazioni, si impegnano concretamente a favorire la vita associativa e programmatica della sezione affiliata attraverso una partecipazione attiva e il contributo delle loro capacità e competenze sia in ordine al pensiero e all'opera di Maria Montessori sia in rapporto alle proprie specifiche professionalità scientifiche, culturali, organizzative.

I soci aderenti sono le persone fisiche interessate ai fini statutari della sezione affiliata e che dichiarino la propria disponibilità a sostenere la sua vita culturale partecipando alle iniziative e coadiuvando alla loro attuazione e al loro successo secondo le forme di volta in volta richieste dagli organi direttivi. I soci aderenti

hanno il diritto ad essere informati in merito al programma e alle attività della sezione e dell'Opera Nazionale Montessori e di partecipare all'assemblea generale dei soci esprimendo pareri e valutazioni senza esercitare il diritto di voto.

## **ARTICOLO 8**

### *Doveri dei soci*

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Tutti coloro che intendono diventare soci dell'Associazione:

devono impegnarsi a sostenere con ogni forma di collaborazione l' ONM nonché le Sezioni Montessori affiliate all'Opera stessa.

Devono, altresì, impegnarsi a non organizzare autonomamente corsi speciali di differenziazione didattica né altro tipo di corsi di formazione e/o aggiornamento montessoriano per le diverse fasce d'età rivolti alla formazione in servizio di educatori ed insegnanti montessoriani.

Devono impegnarsi a non rilasciare in nome dell'Opera certificati o diplomi per attività non concordate.

Devono, infine, impegnarsi a non ostacolare in alcun modo gli interessi dell'Opera ovvero delle Sezioni affiliate all' ONM.

## **ARTICOLO 9**

### *Sanzioni disciplinari e perdita della qualifica di socio*

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

La qualità di socio si perde:

- a) per causa di morte;
- b) per dimissioni scritte del socio, presentate al Consiglio Direttivo. Il recesso esercitato su iniziativa del socio ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso;
- c) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo per motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

Sono da ritenersi giusti motivi di esclusione l'aver manifestato comportamenti scorretti nei confronti di altri soci, degli utenti e della collettività tali da contraddire alle finalità e allo spirito dell'Associazione, aver ostacolato il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi dell'Associazione, la morosità

del pagamento delle quote protrattasi per 6 mesi dalla scadenza del termine fissato statutariamente per l'effettuazione del versamento.

L'esclusione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di esclusione. La delibera consiliare di esclusione è inappellabile. La decisione del C.D. avrà, nei riguardi del socio, immediato effetto sospensivo.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ARTICOLO 10**

### *Organi dell'Associazione*

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

## **ARTICOLO 11**

### *Partecipazione all'assemblea*

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **ARTICOLO 12**

### *Convocazione dell'assemblea*

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale o negli altri modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dai soci che l'hanno richiesta.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, da un terzo dei soci.

## **ARTICOLO 13**

### *Costituzione e deliberazioni dell'assemblea*

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

## **ARTICOLO 14**

### *Forma di votazione dell'assemblea*

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

## **ARTICOLO 15**

### *Compiti dell'assemblea*

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

## **ARTICOLO 16**

### *Compiti del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

## **ARTICOLO 17**

### *Composizione del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

## **ARTICOLO 18**

### *Riunioni del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.



Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

## **ARTICOLO 19**

### *Compiti del Presidente*

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

## **ARTICOLO 20**

### *Segretario dell'Associazione*

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

## **ARTICOLO 21**

### *Il Tesoriere-Economo*

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

## **ARTICOLO 22**

### *Patrimonio dell'Associazione*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

## **ARTICOLO 23**

### *Entrate dell'Associazione*

Nel presente articolo sono indicate le fonti finanziarie.

La sezione non ha scopo di lucro. Tutte le somme disponibili sono integralmente impegnate al perseguimento dei fini e al funzionamento della sezione.

Le attività dei soci sono elargite gratuitamente ad esclusione di eventuali rimborsi spese e delle remunerazioni di prestazioni professionali quando siano richieste.

La sezione potrà richiedere il riconoscimento ONLUS in conformità dell'art. 17 dello statuto dell'Opera Nazionale Montessori.

L'associazione quale sezione affiliata all'Opera Montessori provvede al funzionamento della propria organizzazione e della attività statutarie attraverso:

- a) le quote contributive ordinarie dei soci fondatori, ordinari e aderenti;
- b) i proventi derivanti dalla propria attività;
- c) eventuali elargizioni o versamenti volontari dei soci;
- d) contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- f) introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- g) azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- h) donazioni e lasciti;
- i) contributi di imprese e privati;
- l) il fondo residuo a bilancio della ex sezione Montessori;
- m) eventuali contributi dell'Opera Nazionale Montessori richiesti per l'attuazione delle attività programmatiche;
- n) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 24**

##### *Destinazione degli avanzi di gestione*

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

#### **ARTICOLO 25**

##### *Durata del periodo di contribuzione*

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### **ARTICOLO 26**

##### *Diritti dei soci al patrimonio sociale*

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

#### **ARTICOLO 27**

##### *Bilanci*

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea .

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

## **ARTICOLO 28**

### *Scioglimento e liquidazione dell'associazione*

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ARTICOLO 29**

### *Clausola compromissoria*

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo , alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

## **ARTICOLO 30**

### *Norme transitorie*

Con la presente norma transitoria i soci fondatori possono designare il Consiglio direttivo che durerà in carica un anno con il compito di avviare le operazioni necessarie alla costituzione della sezione affiliata e di intraprendere le prime iniziative programmatiche.

## **ARTICOLO 31**

### *Rinvio*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.